



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO
PROFESSIONALE DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI ALESSANDRIA, ASTI,
CUNEO, TORINO E VALLE D'AOSTA**

CIPAALATCNTAOO
RG 01 – Rev. 00
1/2

Il Consiglio del COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO E VALLE D'AOSTA

- visto il Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365 che approva il regolamento per la professione dei Periti Agrari;
- visto il Decreto Legislativo n. 382 del 23.11.1944, che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;
- vista la Legge 28.03.1968 n. 434, coordinata con la Legge 21.02.1991 n. 54;
- visti gli artt. 6, 8, 12 e l'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6, del Codice Deontologico del Perito Agrario, adottato dal CNPAPAL nella seduta di Consiglio del 31.07.2013
- visto il verbale del Consiglio del 25 maggio 2016
- viste le delibere consiliari di modifica del regolamento del COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO E VALLE D'AOSTA

DELIBERA

di approvare il presente REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO, adeguandosi alla normativa vigente al fine di rendere facilmente controllabile l'iscrizione all'Albo ed eliminare i casi di esercizio abusivo della professione.

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal Perito Agrario per conto di privati, Enti ed Uffici Pubblici dovrà essere munito di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l'iscrizione del tecnico nell'Albo del Collegio Interprovinciale.

Art. 2

Il timbro in legno o di tipo autoinchiostante, recherà il nome e cognome del professionista ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo ed avrà le caratteristiche ed il formato del modello riprodotto in calce. ***

Art. 3

Il Collegio consegnerà in dotazione i timbri ai Periti Agrari che abbiano i requisiti per l'esercizio della LIBERA PROFESSIONE.

E' iscritto all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con la qualifica di LIBERO PROFESSIONISTA, colui o colei che ha superato l'esame di abilitazione, nonché iscritto/a all'E.N.P.A.I.A. indipendentemente dal fatto di essere iscritto/a ad altro Ente previdenziale obbligatorio.

E' iscritto all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con la qualifica di ADERENTE, senza diritto all'uso del timbro, colui o colei che ha superato l'esame di abilitazione, non svolge la libera professione e non è iscritto/a all'E.N.P.A.I.A.

Gli aventi diritto all'uso del timbro hanno l'obbligo di farne richiesta scritta al Collegio, corredata di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta iscrizione di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate e contenente l'indicazione del numero di partita IVA attribuito;
- versamento anticipato del prezzo del timbro.

All'atto del ritiro del timbro l'iscritto dovrà apporre la firma nell'apposito registro.

Art. 4

Il professionista che cessa di essere iscritto ad un'Albo, qualunque sia il motivo della cancellazione, o si trasferisce in quello di altra Provincia dovrà restituire il timbro e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Dell'avvenuta restituzione verrà rilasciata ricevuta all'interessato e fatta annotazione nel registro.

Rev	Descrizione delle modifiche	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	EMISSIONE	CIPAALATCNTAOO	CIPAALATCNTAOO	CIPAALATCNTAOO	25/05/16



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO
PROFESSIONALE DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI ALESSANDRIA, ASTI,
CUNEO, TORINO E VALLE D'AOSTA**

CIPAALATCNTAOO
RG 01 – Rev. 00
2/2

In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare denuncia all'Autorità Giudiziaria e presentarla al Collegio, il quale rilascerà dietro pagamento, un altro esemplare previa annotazione sull'apposito registro.

Art. 5

Il professionista cancellato dall'Albo che non consegni il timbro, entro il termine stabilito dal Collegio, sarà diffidato e verrà data comunicazione del provvedimento all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso per morosità dall'esercizio professionale che continui a fare uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

I Periti Agrari ed i Periti Agrari Laureati sono diffidati dal provvedersi direttamente di timbri simili a quello prescritto dal Collegio.

L'uso di timbri che non sono consegnati in dotazione dal Collegio è considerato infrazione perseguibile con provvedimenti disciplinari previsti dagli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della Legge 28.03.1968, n. 434 coordinata con la Legge 21.02.1991, n. 54.

Art. 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo fossero e/o se fossero muniti di timbro irregolare.

Gli Enti saranno pure invitati a controllare il numero del timbro con quello apparente nell'Albo ed a segnalare le infrazioni al presente regolamento.

Art. 8

Le presenti norme entrano in vigore dal 25/05/2016, data di approvazione del Consiglio del Collegio.



Rev	Descrizione delle modifiche	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	EMISSIONE	CIPAALATCNTAOO	CIPAALATCNTAOO	CIPAALATCNTAOO	25/05/16